

(N. 2160)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare a norma dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1967

Credito alla cooperazione di consumo e dei dettaglianti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo di rotazione per anticipazioni alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, per le province dove la Banca nazionale del lavoro non ha proprie Filiali od Agenzie, da destinarsi dai predetti Istituti alla concessione, nelle rispettive zone di competenze, di prestiti per la realizzazione di programmi di ampliamento ed apprestamenti delle attrezzature di vendita e di magazzino, compresi i programmi di acquisto dei locali di vendita o di deposito e delle opere murarie necessarie all'adattamento dei locali di proprietà all'installazione ed esercizio degli spacci di vendita e dei magazzini consortili di deposito, a favore dei seguenti enti cooperativi purchè iscritti nei Registri prefettizi o nello Schedario generale della cooperazione ed aventi i requisiti della mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

a) cooperative di consumo e loro consorzi;

b) cooperative fra commercianti al dettaglio, con esclusione di quelli esercenti più punti di vendita, costituite per l'acquisto in comune delle merci e derrate e delle attrezzature dei loro punti di vendita, e loro consorzi.

Art. 2.

A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo 1 per ciascuno degli esercizi finanziari 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-1970, e 1970-71 è autorizzata l'annua anticipazione di lire 5 miliardi, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Essa sarà destinata per: 2.600 milioni a prestiti per acquisto di nuove attrezzature, di nuovi spacci di consumo e di nuovi depositi consortili, e per l'adattamento dei locali all'esercizio più moderno e più razionale dei medesimi; per 500 milioni a prestiti per rinnovo di attrezzature di vecchi spacci di consumo e di vecchi depositi consortili; per 1.400 milioni a mutui per acquisto di aree per costruzione di supermercati e magazzini e per acquisto e costruzione di locali di esercizio di punti di vendita e di magazzini consortili; per 500 milioni a mutui per opere murarie per l'adattamento di locali di proprietà dell'esercizio più moderno e più razionale degli spacci di consumo e dei magazzini consortili.

Tale ripartizione potrà essere annualmente variata, qualora se ne ravveda la opportunità, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Comitato della Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1976 dalle quote di ammortamento per il capitale e per l'interesse, corrisposto dagli enti mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli Istituti, secondo il disposto del successivo articolo 7.

Art. 3.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato della Commissione centrale per le cooperative, saranno stabilite entro il 30 giugno 1966 le quote del fondo da concedere in anticipazione rispettivamente ai due Istituti di credito di cui al precedente articolo 1 per gli esercizi finanziari 1966-67 e 1967-68; per gli anni successivi la ripartizione avrà sempre luogo entro il 30 giugno precedente l'esercizio finanziario al quale è attribuito lo stanziamento.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposita convenzione che il Ministro del tesoro, sentito il Comitato della Commissione centrale per le cooperative, stipuleranno con i due Istituti di credito di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per prestiti e mutui aventi lo stesso oggetto della operazione di credito da cui hanno origine e saranno ripartite fra gli stessi Istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo.

Art. 5.

Le somme eventualmente non impegnate dal fondo, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi della contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Le anticipazioni di cui all'articolo 1 dovranno essere impiegate dagli Istituti fino al 30 giugno 1976 esclusivamente in conces-

sione di prestiti e mutui nella misura del 75 per cento delle spese necessarie per gli scopi previsti.

Le attrezzature, le installazioni, gli acquisti e le opere da finanziare, i tipi ed i progetti relativi e l'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui saranno determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato della Commissione centrale per le cooperative.

Art. 7.

L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:

a) in 10 anni per i prestiti destinati ad acquisto di nuove attrezzature di nuovi spacci di consumo e di nuovi depositi consortili e per l'adattamento dei locali all'esercizio più moderno e più razionale dei medesimi;

b) in 5 anni per i prestiti destinati a rinnovo di attrezzature per vecchi spacci di consumo e di vecchi depositi consortili;

c) in 20 anni per i prestiti e mutui destinati agli acquisti e costruzione di locali di esercizio di spacci di consumo e di magazzini consortili;

d) in 5 anni per i prestiti e mutui destinati ad opere murarie di rinnovo dei locali di proprietà.

I prestiti e mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e tasse e di ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita con la convenzione di cui al precedente articolo 3.

Le annualità di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli Istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso della anticipazione e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1976. Da tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con la imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata. Gli Istituti faranno i versamenti

alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Oltre il pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo.

Art. 8.

Salvo le garanzie reali per le operazioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del precedente articolo 7 gli Istituti potranno costituire a garanzia delle altre operazioni un privilegio speciale sia sulle attrezzature acquistate con le somme concesse sia su tutte le altre, compresi macchinari ed utensili, inerenti e comunque destinate al funzionamento ed esercizio del punto o dei punti di vendita e dei magazzini consortili per i quali sono concessi i finanziamenti.

Detto privilegio sarà annotato, a richiesta degli Istituti nel registro di cui all'articolo 1524 del Codice civile presso il Tribunale competente per territorio, e segue immediatamente quello dello Stato per i tributi diretti.

Art. 9.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore degli Istituti di credito di cui all'articolo 1 le convenzioni relative alla concessione ed utilizzazione delle anticipazioni di credito oggetto della presente legge e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonché dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei Registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 10 per ogni 100.000 lire o frazione di 100.000 lire qualunque sia la scadenza.

Per le operazioni oggetto della presente legge gli Istituti di cui all'articolo 1 sono esenti da ogni tassa sugli affari e dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dalle operazioni stesse. In com-

penso gli Istituti corrisponderanno all'Era-rio una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato nelle operazioni stesse, accertata alla fine di ogni esercizio.

Art. 10.

Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti alle operazioni oggetto della presente legge, nonchè i diritti spettanti alle Cancellerie per la trascrizione dei privilegi sono ridotti alla metà.

Art. 11.

L'anticipazione di lire 5 miliardi prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966-67 al 1970-71 sarà versata in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni previste dall'articolo 7.

Art. 12.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato della Commissione centrale per le cooperative istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sarà approvato il regolamento del fondo.

Il fondo potrà funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento.

Art. 13.

Il fondo di cui all'articolo 1 della presente legge in lire 25 miliardi è costituito con il netto ricavo di obbligazioni garantite dallo Stato ed emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, con norme e carat-

teristiche fissate per decreto dal Ministro del tesoro.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno 1966, si provvede a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro al Capitolo 3523.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.